

Repertorio n. 92254

Raccolta n. 40659

VERBALE DI DEPOSITO DI DOCUMENTO

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventuno il giorno tre del mese di marzo in

Roma, Via Basento n. 52/d alle ore dieci

(11 3/3/2021 h.10,00)

Avanti a me dottor Pierpaolo Siniscalchi, Notaio iscritto

presso il Collegio dei Distretti Notarili di Roma, Velletri e

Civitavecchia, alla residenza di Velletri,

è presente

- Di Palma Sabrina nata a Gaeta il 22 settembre 1966,

domiciliata per la carica in Roma, ove appresso, la quale

dichiara di intervenire al presente atto e di sottoscriverlo

nella sua qualità di Segretario/Tesoriere dell'Associazione

"Salesiani per il lavoro" organizzazione non lucrativa di

utilità sociale (O.N.L.U.S.) con sede in Roma, via Appia

Antica n. 78, cod.fisc. 97694670585, a quanto infra

espressamente autorizzata dall'Assemblea degli associati in

data 18 novembre 2020.

Comparente della cui identità personale sono io Notaio certo

la quale

PREMETTE

- che l'Assemblea straordinaria dell'Associazione

"Salesiani per il Lavoro" ha stabilito di adeguare il testo

del vigente Statuto alle disposizioni obbligatorie del Codice

del Terzo Settore di cui al D.Lgs.3 luglio 2017, n. 117 per essere immediatamente pronta all'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore una volta emanati i decreti attuativi ed istituito il predetto Registro;

- che in data 18 novembre 2020 gli associati della Associazione si sono dunque riuniti in assemblea straordinaria ed hanno approvato il nuovo testo di statuto della Associazione che diventerà vigente dal momento di effettiva operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore ed a seguito della iscrizione dell'Associazione nel predetto Registro;

- che a partire dall'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore la denominazione della Associazione sarà "Salesiani per il Lavoro Associazione di Promozione Sociale" o in forma abbreviata "Salesiani per il Lavoro A.P.S."

- che essa comparente, in esecuzione di quanto stabilito dall'Assemblea del 18 novembre 2020, intende procedere al deposito in atti miei dello statuto della Associazione "Salesiani per il Lavoro A.P.S." nel testo come sopra approvato dalla stessa assemblea straordinaria, affinché io Notaio ne curi la conservazione, la registrazione ed il rilascio di copie;

TUTTO CIO' PREMESSO

e formante parte integrante e sostanziale del presente atto, la comparente, mi richiede di procedere al deposito in atti

A. 00. "A"

Rep. n. 92254

Racc. n. 40659

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

"Salesiani per il Lavoro Associazione di Promozione Sociale"

Art. 1 (Costituzione)

1. E' costituito, nel rispetto del Codice civile, del D. Lgs. 117/2017 e della normativa in materia per gli Enti del Terzo Settore, l'associazione denominata "Salesiani per il lavoro Associazione di Promozione Sociale", di seguito anche chiamata Associazione "Salesiani per il Lavoro A.P.S.", assume la forma giuridica di associazione, non riconosciuta, apartitica e aconfessionale.
2. Detta Associazione è regolata dal presente statuto e, per quanto non disposto, dal codice civile e dalle altre leggi speciali in materia.
3. L'Associazione ha durata indeterminata ed esclude ogni fine di lucro sia diretto che indiretto.

Art. 2 (Statuto)

1. L'associazione di promozione sociale è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione, nel rispetto delle norme della Costituzione italiana, del codice civile e della legislazione vigente.
2. L'assemblea delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 3 (Efficacia dello statuto)

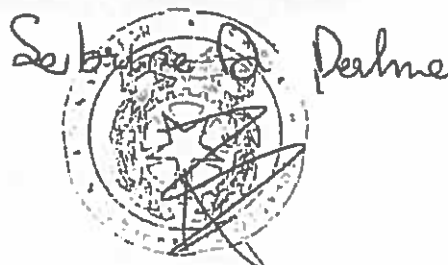
1. Lo statuto vincola alla sua osservanza i soci; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della organizzazione stessa.

ART. 4 (Interpretazione dello statuto)

Lo statuto è interpretato secondo le regole della interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

Art. 5 (Principi ispiratori)

1. L'Associazione non persegue fini di lucro, e intende perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale.
2. Trova ispirazione nei valori cristiani e nella dottrina sociale della Chiesa; fa propri i principi della Congregazione Salesiana e delle sue Costituzioni; si ispira al "sistema preventivo di San Giovanni Bosco".
3. La struttura dell'Associazione è democratica e apartitica; le cariche associative sono elettive.



4. L'organizzazione interna dell'Associazione, anche per quanto non previsto dal presente statuto, potrà essere disciplinata da appositi regolamenti approvati dal Consiglio Direttivo.
5. L'associazione applicherà il Decreto Legislativo n. 231 dell'8 giugno 2001 (*"Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica"*), con l'esclusione o la limitazione della propria responsabilità nel caso venga verificato uno dei reati a cui la norma fa riferimento.

In particolare l'associazione si potrà tutelare per le seguenti tipologie di reati:

- a) contro la salute e la sicurezza sul lavoro
- b) contro la Pubblica Amministrazione
- c) societari
- d) contro la personalità individuale
- e) con finalità di terrorismo o eversione dell'ordine democratico
- f) transnazionali (traffico di migranti, riciclaggio...)
- g) illeciti ambientali
- h) criminalità informatica
- i) manipolazioni del mercato e abuso di informazioni privilegiate

Art. 6 (Sede)

1. L'Associazione ha sede in ROMA, Via Appia Antica n. 78.
2. Il Consiglio Direttivo può, all'occorrenza, procedere all'istituzione di sedi secondarie in Italia e all'estero.
3. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Art. 7 (Attività e scopi sociali)

- 1 *L'Associazione persegue le finalità di solidarietà sociale*
- 2 L'organizzazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
- 3 Le attività che si propone di svolgere in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, sono:
 - a) *operando principalmente nell'ambito della formazione e dell'istruzione anche attraverso, l'informazione, l'orientamento e l'aggiornamento professionale a favore di soggetti, in età lavorativa, che versino in condizione di disagio sociale allo scopo di favorire il loro inserimento e/o reinserimento nel mercato del lavoro.*
 - b) *L'attività è svolta, quindi, in favore di persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari quali, a titolo*

Sebino 

esemplificativo e non esaustivo, disabili fisici e psichici affetti da malattie comportanti menomazioni non temporanee, tossicodipendenti; alcolisti; indigenti; ex detenuti, anziani non autosufficienti in condizioni di disagio economico; minori abbandonati o orfani o in situazioni di disadattamento o devianza; profughi; immigrati, non abbienti.

- c) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;*
 - d) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;*
 - e) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;*
 - f) servizi in supporto a quanto sopra.*
- 4 Le attività saranno realizzate avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati
- 5 L'associazione di promozione sociale opera nel territorio dell' Unione Europea

Art. 8 (Carattere di ente non-profit)

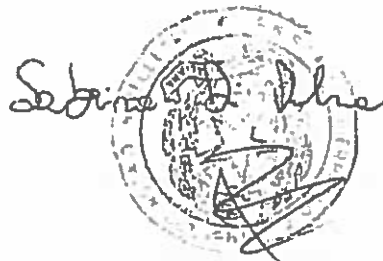
1. L'Associazione opera senza finalità di lucro; tutte le cariche elettive previste sono gratuite; è fatta salva la possibilità per l'Associazione di avvalersi della collaborazione e dell'opera di proprio personale, con qualsiasi formula contrattuale.
2. Gli utili, gli avanzi di gestione e le proprietà della Associazione devono essere impiegati per la realizzazione delle sue attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse e non possono essere pagati o trasferiti ad alcun amministratore, direttamente o indirettamente, come dividendi, regali, spartizioni, bonus od in ogni altro modo determinante profitto, se non:
 - a) in quanto rimborso di sole spese documentate senza alcun incremento patrimoniale per il percipiente;
 - b) oppure quando la distribuzione sia imposta per legge.
3. L'Associazione opera nel pieno rispetto del D. Lgs. 117/2017 e successive ed eventuali modificazioni ed integrazioni ed, in particolare, nel rispetto di quanto stabilito dal suddetto Decreto, adempiendo ai seguenti aspetti:
 - a) lo svolgimento di attività nel settore dell'assistenza sociale;
 - b) l'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale;
 - c) il divieto di svolgere attività diverse da quelle menzionate all'art. 7 ad eccezione di quelle a esse direttamente strumentali o connesse;

Sabrina 

- d) il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge;
- e) l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle a esse direttamente connesse;
- f) l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'organizzazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge;
- g) l'obbligo di redigere il bilancio o rendiconto annuale secondo quanto previsto anche al successivo articolo 12;
- h) l'uso, nella denominazione e in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della locuzione "associazione di promozione sociale" o dell'acronimo "A.P.S."

Art. 9. Soci.

- 1. Sono soci dell'Associazione tutti coloro che, consacrati salesiani siano impegnati nella formazione professionale.
- 2. L'adesione all'Associazione è aperta, altresì, agli appartenenti alla Famiglia Salesiana (Cooperatori, ex-allievi), a tutti coloro che siano, a qualsiasi titolo, impegnati, nella formazione professionale salesiana, nonché a tutti coloro che, seppure non appartenenti alla Famiglia Salesiana, condividano i principi ispiratori della Congregazione e delle sue Costituzioni, in particolare il sistema educativo - preventivo di S. Giovanni Bosco.
- 3. Sono soci dell'Associazione tutti coloro che condividono le finalità dell'Organizzazione e, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle.
- 4. L'ammissione all'associazione è deliberata dall'Organo di amministrazione su domanda dell'interessato. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.
- 5. In caso di rigetto della domanda, l'organo di amministrazione comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola. L'aspirante socio può, entro sessanta giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione. L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.
- 6. I soci si dividono nelle seguenti categorie:
 - a) fondatori;
 - b) volontari;
 - c) onorari;
 - d) sostenitori.



Soci fondatori sono coloro che hanno fondato l'Associazione sottoscrivendo l'atto costitutivo.

Soci volontari sono coloro che operano per il raggiungimento delle finalità dell'Associazione partecipando alla vita attiva della stessa e prestando attività di volontariato, e che compilano apposita richiesta da sottoporre al Consiglio Direttivo.

Soci onorari sono quelle persone fisiche, giuridiche, Enti, Istituzioni e Organizzazioni alle quali l'Associazione deve particolare riconoscenza: vengono nominati dal Consiglio Direttivo. Le persone giuridiche, gli Enti, le Istituzioni e le Organizzazioni sono rappresentate dal Legale Rappresentante o da suo delegato. I soci onorari sono esentati dal pagamento di qualsiasi contributo, non concorrono al *quorum* di validità delle assemblee, ma possono partecipare alle stesse con solo voto consultivo.

Soci sostenitori sono coloro che, pagando una quota associativa sostengono le finalità dell'associazione.

7. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, restando in ogni caso il diritto di recesso.
8. L'adesione all'Associazione è riservata a tutti e comporta per i soci il diritto di voto nell'Assemblea per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.
9. Chi intende aderire all'Associazione deve rivolgere espressa domanda al Consiglio Direttivo recante la dichiarazione di condividere i principi ispiratori e le finalità che l'Associazione si propone e l'impegno ad approvarne e osservarne lo statuto e i regolamenti ed a versare la quota fissata annualmente dall'Assemblea.
10. I soci che intendano svolgere attività di volontariato a favore dell'Associazione potranno farne richiesta al Consiglio Direttivo unitamente alla domanda di ammissione o successivamente alla stessa.
12. Il socio può recedere dall'Associazione in qualsiasi momento previa comunicazione al Consiglio Direttivo.
10. In presenza di gravi motivi il socio può essere escluso con deliberazione del Consiglio Direttivo.

Non è ammessa la categoria dei soci temporanei. La quota associativa è intrasmissibile.

ART. 10 (Qualità di volontario)

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione

Art. 11 (Cause di cessazione del rapporto associativo)

1. I soci cessano di appartenere all'Associazione:
 - a) per dimissioni volontarie;



- b) per non avere effettuato, nei tempi stabiliti, il versamento della quota o del contributo determinato dall'Assemblea;
- c) per comportamenti contrari alle finalità dell'Associazione;
- d) per morte;
- e) in base a delibera del Consiglio Direttivo se non hanno prestato, senza giustificato motivo, l'opera di volontariato cui si sono impegnati avendone fatto specifica richiesta;
- f) per mancata partecipazione alla vita dell'Associazione, in particolare, in caso di mancata partecipazione, per due volte consecutive, senza giustificato motivo, all'Assemblea.
- g) Il socio può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta all'organo di amministrazione).
- h) Il socio che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto può essere escluso dall'Associazione.
- i) L'esclusione è deliberata dall'Assemblea con voto segreto e dopo avere ascoltato le giustificazioni dell'interessato.
- j) E' comunque ammesso ricorso al giudice ordinario.

Art. 12 (Diritti e obblighi dei soci)

1. Il socio che ne abbia fatto esplicita richiesta ai sensi del precedente art. 9, comma 11, ha il diritto di prestare il proprio servizio a favore dell'Associazione in modo personale, spontaneo e gratuito.
2. L'attività del socio volontario non può essere retribuita in alcun modo da coloro che ne beneficeranno.
3. Il socio che presti opera di volontariato a favore dell'Associazione non può instaurare con la stessa un rapporto di lavoro subordinato. Al socio volontario possono essere soltanto rimborsate le spese effettivamente sostenute per l'attività di volontariato prestata, che siano certe e documentate ed entro limiti preventivamente fissati dall'Assemblea.
4. Il socio ha diritto di partecipare all'Assemblea, di votare, di svolgere il lavoro preventivamente concordato, di proporre attività e iniziative utili al raggiungimento degli scopi sociali, di recedere dall'appartenenza all'Associazione.
5. Il socio ha l'obbligo di rispettare le norme del presente. Statuto, di pagare le quote sociali e i contributi nell'ammontare fissato annualmente dall'Assemblea e di prestare l'opera di volontariato preventivamente concordata nei modi e per i fini di cui al precedente comma 1 del presente articolo.
6. I soci dell'organizzazione hanno il diritto di:
 - eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;

- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
 - essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, ai sensi di legge;
 - prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico - finanziario, esaminare i libri sociali e consultare i verbali;
 - votare in Assemblea purché iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati . Ciascun associato ha diritto ad un voto.
7. I soci dell'organizzazione hanno il dovere di:
- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
 - svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà;
 - versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito.

Art. 13 (Organi dell'Associazione)

1. Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Vice Presidente;
- e) il Segretario/Tesoriere;
- f) il Collegio dei probiviri;
- g) l'Organo di Controllo, ove richiesto dalla legge o deliberato dall'assemblea;
- h) il Revisore dei Conti, ove richiesto dalla legge o deliberato dall'assemblea.

Art. 14 (Assemblea)

1. L'Assemblea é costituita dai soci di cui all'articolo 9, ed è l'organo sovrano dell'Associazione.
2. L'Assemblea si riunisce in via ordinaria una volta l'anno e, in via straordinaria, ogni qualvolta venga convocata dal Consiglio Direttivo tramite il Presidente o ne venga avanzata motivata richiesta scritta da parte di almeno un terzo dei suoi membri. In tale ultima ipotesi, la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.
3. L'Assemblea deve essere convocata con preavviso di almeno 10 (dieci) giorni, mediante lettera da inviare per posta ordinaria (raccomandata a.r.) o in via telematica (e-mail con ricevuta di consegna).
4. L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei soci. In seconda convocazione l'Assemblea è



validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati. La seconda convocazione può aver luogo nello stesso giorno della prima.

5. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione.
6. Ogni socio potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro socio con delega scritta. Ogni socio non potrà ricevere più di due deleghe.
7. Le deliberazioni dell'Assemblea validamente costituita, sono prese a maggioranza minima dei presenti (metà più uno).
8. I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone
9. Tutti i soci che siano in regola con il versamento della quota di partecipazione annuale hanno diritto al voto in Assemblea.
10. L'Assemblea in sede ordinaria:
 - a) elegge ogni tre anni tra i soci e a scrutinio segreto il Consiglio Direttivo;
 - b) nomina il Revisore Unico dei conti;
 - c) approva la relazione annuale del Presidente sull'attività svolta dall'Associazione; .
 - d) approva il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo;
 - e) delibera, su proposta del Consiglio Direttivo e a maggioranza dei due terzi dei soci in prima convocazione e di almeno la metà dei soci in seconda, le modifiche allo Statuto nonché lo scioglimento dell'Associazione;
 - f) stabilisce l'ammontare delle quote associative e dei contributi a carico dei soci e dei soci sostenitori.

L'assemblea:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- approva il bilancio di esercizio;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- determina le modalità per l'esame dei libri sociali da parte dei soci;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati,
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

L'assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo statuto con la presenza di 3/4 dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti; scioglie l'associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di 3/4 dei soci

Sebina D. Palmer

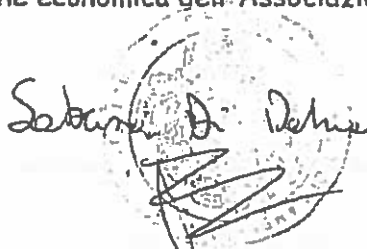


11. Delle riunioni dell'Assemblea deve redigersi verbale da trascriversi nell'apposito libro.
12. Compatibilmente con i mezzi e le risorse a disposizione dell'Associazione, è consentito espressamente lo svolgimento di Assemblee Ordinarie e Straordinarie, nonché di riunioni del Consiglio Direttivo in audio-video conferenza, con facoltà degli aventi diritto di esprimere il proprio voto per via telematica, nel rispetto dei principi di democraticità, di partecipazione e dei diritti dei soci e con garanzia della riferibilità al singolo socio della dichiarazione di voto espressa.

Art. 15 (Consiglio Direttivo)

1. II Consiglio Direttivo è l'organo amministrativo dell'associazione, è eletto dall'Assemblea degli aderenti ed è composto da un minimo di tre ad un massimo di sette componenti. Resta in carica tre anni e i suoi componenti possono essere rieletti. Essi decadono qualora sono assenti ingiustificati per tre volte consecutive. Il Consiglio Direttivo nella sua prima riunione elegge tra i propri componenti il Presidente, il Vice Presidente e il Segretario/Tesoriere. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti. Tutte le cariche sociali sono gratuite.
2. La prima seduta è presieduta dal Consigliere più anziano.
3. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.
4. Compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all'Assemblea; redige e presenta all'assemblea il rapporto annuale sull'attività dell'associazione, il rendiconto consuntivo e preventivo.
5. Il Consiglio Direttivo si riunisce mediamente su convocazione del Presidente di norma ogni tre mesi o, quando ne facciano motivata richiesta scritta, almeno tre componenti. In tale seconda ipotesi, la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta. Possono essere invitati a partecipare alla riunione esperti esteri e rappresentanti di eventuali sezioni interne di lavoro con voto consultivo. Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vicepresidente, in assenza di entrambi dal più anziano di età tra i Consiglieri presenti. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti eletti.
3. In caso di cessazione dalla qualità di socio o di dimissioni, il membro non è più parte del Consiglio Direttivo e si procede a nuove elezioni dell'intero Organo solo se i restanti membri siano di numero inferiore a tre.
4. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza semplice dei presenti; in caso di parità di voti prevale il voto di chi presiede. Di ogni riunione deve essere redatto il verbale da scrivere nel registro delle riunioni del Consiglio Direttivo.
5. Il Consiglio Direttivo è responsabile della gestione economica dell'Associazione.

Salvatore Di Pietro



7. Il Consiglio Direttivo:

- a) delibera sull'impiego delle risorse economiche per il raggiungimento degli scopi sociali;
 - b) formula richieste di finanziamento e contributi a Enti pubblici e/o a privati;
 - c) adotta un regolamento per lo svolgimento delle elezioni degli organi associativi e per il funzionamento dell'Associazione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - d) cura l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea;
 - e) ratifica nella prima seduta successiva le operazioni ed i provvedimenti posti in essere dal Presidente per motivi di necessità ed urgenza;
 - f) predispone il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo annuale e li sottopone all'approvazione dell'Assemblea;
 - g) determina il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa;
 - h) assume il personale;
 - i) accoglie o rigetta le domande degli aspiranti soci.
8. Delle riunioni del Consiglio Direttivo deve redigersi verbale da trascriversi nell'apposito libro.

Art. 16 (Presidente)

1. Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i componenti a maggioranze dei voti. Presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo e ne cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Organizzazione, verifica l'osservanza dello Statuto e dei Regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità. Il Presidente sottoscrive il verbale dell'Assemblea curandone la custodia presso i locali dell'Organizzazione. Il Presidente cura la predisposizione del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo da sottoporre, per l'approvazione, al Consiglio Direttivo e poi all'Assemblea, corredandoli di idonee relazioni; ha la firma e la rappresentanza legale dell'Organizzazione nei confronti di terzi e in giudizio; è autorizzato ad eseguire incassi e accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati; rilasciandone liberatorie e quietanze; ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'Organizzazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa; presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo; in caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

Sabine A. Palma



Art.17 (Vice-Presidente)

Il vice presidente viene eletto dal Consiglio Direttivo tra i componenti a maggioranze dei voti, sostituisce il presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni. In particolare, il Vice Presidente, su delega del Presidente, è anche autorizzato alla stipula di formali convenzioni con gli enti locali, regionali, nazionali e internazionali pubblici, privati e religiosi.

Art. 14(Segretario/Tesoriere)

Il Segretario:

- a) provvede alla tenuta e all'aggiornamento del registro dei soci nonché alla tenuta del protocollo;
- b) responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- c) provvede alla tenuta dei libri contabili.

Art. 15 (Collegio dei Probiviri)

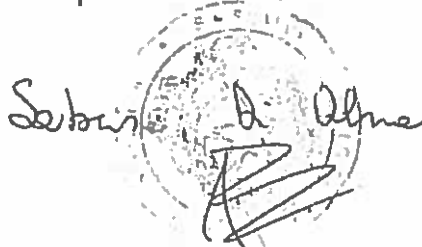
1. Il Collegio dei Probiviri, composto di tre membri, può essere nominato dall'Assemblea ove se ne reputi la necessità e dura in carica tre anni.
2. I Probiviri debbono essere scelti anche fra persone non socie e reputate di autorevole prestigio e di comprovate qualità morali.
3. Le eventuali sostituzioni di componenti del Collegio, effettuate nel corso del triennio, devono essere convalidate dalla prima assemblea convocata successivamente alla nomina. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.
4. Il Collegio ha il compito di esaminare le controversie tra gli aderenti, tra questi e l'associazione o i suoi organi, tra i membri degli organi e tra gli organi stessi; giudica ex bono et equo senza formalità di procedure e il suo lodo è inappellabile.

Art. 17 (Durata delle cariche e incompatibilità)

1. Il mandato delle cariche associative ha la durata di tre anni ed è rinnovabile, salvo che non intervengano motivi ostativi allo svolgimento regolare dell'incarico conferito.
2. Le cariche sono tra loro incompatibili.

Art. 18 (Bilancio)

1. L'esercizio sociale decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
2. Entro quattro mesi dalla fine di ogni esercizio verrà predisposto dal Consiglio direttivo il bilancio consuntivo ed il bilancio preventivo del successivo esercizio da presentare per l'approvazione in Assemblea come da precedente art.14.

Sebrini A. Alme


3. I bilanci devono restare depositati presso la sede dell'Associazione 15 giorni prima dell'Assemblea, convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti i soci.

Art. 19 (Quote e contributi dei soci e dei soci sostenitori)

1. L'Assemblea fissa annualmente la quota a carico dei soci e, qualora lo ritenga opportuno e con deliberazione unanime, una contribuzione supplementare a carico dei medesimi.
2. Le quote e le contribuzioni non sono frazionabili né ripetibili in caso di recesso o di perdita della qualità di aderente.
3. I soci non in regola con il pagamento di quote e contribuzioni perdono tale qualità.

Art. 20 (Risorse economiche)

1. L'Associazione trae risorse economiche per il raggiungimento degli scopi sociali da:
 - a) quote associative e contributi dei soci;
 - b) contributi di privati;
 - c) contributi dello Stato, di Enti e di Istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività;
 - d) contributi di organismi internazionali;
 - e) donazioni e lasciti testamentari;
 - f) rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'Associazione a qualsiasi titolo;
 - g) eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
 - h) rimborsi e corrispettivi derivanti da convenzioni per l'esercizio delle attività istituzionali;
 - i) entrate derivanti da attività commerciali e produttive direttamente connesse o accessorie per natura a quelle statutarie in quanto integrative delle stesse, nei limiti di legge,
 - j) ogni altra entrata finalizzata all'attività istituzionale.
 - k) rendite patrimoniali;
 - l) attività di raccolta fondi;
 - m) rimborsi da convenzioni;
 - n) ogni altra entrata ammessa ai sensi di legge.

ART. 21 (Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.



ART. 22 (Personale retribuito)

L'associazione di promozione sociale può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 36 del D. Lgs. 117/2017.

I rapporti tra l'associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'organizzazione.

ART. 23 (Assicurazione dei volontari)

I soci volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

Art. 24 (Regolamento)

Il funzionamento dell'Associazione in generale e dei suoi organi in particolare è disciplinato da apposito regolamento predisposto dal Consiglio Direttivo e approvato dall'Assemblea.

Art. 25 (Modifiche allo statuto)

Le proposte di modifica allo statuto possono essere presentate all'assemblea da uno degli organi o da almeno 1/3 (un terzo) dei soci. Le relative deliberazioni sono approvate dall'assemblea con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci.

Art. 27 (Scioglimento dell'Associazione)

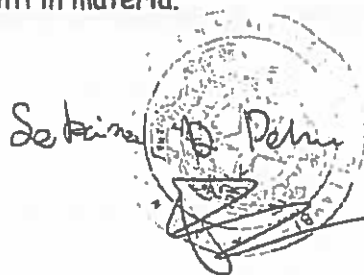
1. L'Associazione si intende sciolta di diritto nei casi previsti dal Codice Civile.
2. L'Assemblea che dichiara lo scioglimento dell'Associazione provvede alla nomina dei liquidatori, stabilendone i poteri.
3. In caso di scioglimento, cessazione o estinzione dell'Associazione, i beni e i fondi che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione sono devoluti ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 , salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 28 (Clausola compromissoria)

1. Tutte le eventuali controversie tra i soci e tra questi e l'Associazione possono essere sottoposti al giudizio di un Arbitro unico nominato di comune accordo dalle parti, in caso di disaccordo dal Presidente del Tribunale di Roma.

Art. 29 (Disposizioni finali. Rinvio)

Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice civile e dalle leggi vigenti in materia.



miei di un documento consistente nello Statuto della
Associazione "Salesiani per il Lavoro Associazione di
Promozione Sociale" o in forma abbrevia "Salesiani per il
Lavoro A.P.S." nel testo approvato dalla assemblea
straordinaria degli associati in data 18 novembre 2020 che
consta di numero 29 (ventinove) articoli che occupano numero
13 (tredici) fogli.

Aderendo alla richiesta ritiro dalla comparente detto
documento che si allega al presente atto sotto la lettera "A"
(All. A) omessane la lettura per espressa dispensa avutane
dalla comparente la quale dichiara di averne piena ed esatta
conoscenza.

Di quanto

sopra richiesto ricevo il presente atto che pubblico mediante
lettura da me Notaio fatta alla comparente la
quale da me interpellata lo ha dichiarato pienamente
conforme alla sua volontà e lo sottoscrive alle ore dieci e
trenta (h. 10,30).

E' scritto a macchina da persona di mia fiducia ma per mia
cura e da me Notaio completato in pagine due e righe ventuno
di questa terza dell'unico foglio di cui si compone fin qui.

F.to Sabrina Di Palma

Pierpaolo Siniscalchi Notaio